

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

Legge 24 agosto 1922, n. 1212, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 (*Gazzetta Ufficiale*, 6 settembre 1922, n. 210).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917 e 17 luglio 1922, n. 1066, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 è prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sieno approvati per legge, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *il Guardasigilli*: ALESSIO.

Regio decreto 18 giugno 1922, n. 1120, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione tra l'Italia e l'Argentina, relativa alle indennità per gli infortuni sul lavoro, firmata a Buenos Ayres il 26 marzo 1920, (*Gazzetta Ufficiale*, 24 agosto 1922, n. 189).

### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

Visti gli articoli 5 e 6 dello Statuto fondamentale del Regno.  
Visto l'articolo 1 del Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067, convertito in legge 19 giugno 1913, n. 736;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'annessa convenzione fra l'Italia e l'Argentina, relativa alle indennità per gli infortuni sul lavoro, firmata a Buenos Ayres il 26 marzo 1920, e le cui ratifiche furono scambiate a Buenos Ayres il 31 agosto 1921.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA-SCHANZER-DELLO SBARBA.

Visto, *il Guardasigilli*: ALESSIO.

CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA SU LE INDENNITÀ PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, ed il Governo della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di regolare di comune accordo la condizione degli operai dei due paesi, colpiti da infortuni sul lavoro nei propri territori, assicurando loro i benefici della reci-

procità agli effetti degli indennizzi corrispondenti, hanno nominato propri plenipotenziari.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. il comm. Vittorio Cobianchi, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Repubblica Argentina:

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA NAZIONE ARGENTINA

S. E. il dott. Onorio Pueyrredon, suo segretario di Stato per il dipartimento degli affari esteri e culto.

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

**Art. 1.** — I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti, che siano colpiti da infortunio sul lavoro nel territorio dell'altro Stato, così anche i loro eredi, avranno diritto alle indennità ed agli altri trattamenti che la legge locale accorda ai nazionali.

**Art. 2.** — Nonostante qualsiasi disposizione della legge locale, il diritto alle indennità di cui all'articolo precedente sussiste anche se l'operaio o l'impiegato danneggiato, o gli eredi avessero abbandonato il territorio del paese dove avvenne l'infortunio e risiedessero in un altro paese.

**Art. 3.** — Quando a conseguenza di un infortunio sul lavoro morisse nella Repubblica Argentina un operaio italiano, o in Italia un operaio argentino, gli eredi della vittima avranno diritto a ricevere l'indennizzo legale corrispondente, qualunque sia il paese nel quale questi risiedessero.

**Art. 4.** — Quando in uno dei due paesi contraenti morisse un operaio come conseguenza di un infortunio sul lavoro, qualunque fosse la nazionalità dell'operaio, i suoi eredi avranno diritto di riscuotere l'indennità legale corrispondente, qualora risiedessero nell'altro paese contraente.

**Art. 5.** — Rimane stabilito che la Cassa nazionale di giubilazione e pensioni o l'ufficio che disimpegna le funzioni attinenti al pagamento delle indennità per infortuni sul lavoro nella Repubblica Argentina, e l'analogo ufficio nel Regno d'Italia, dovranno dare avviso ai Consoli dei paesi contraenti in ogni singolo caso, affinchè l'infortunio sia comunicato agli eredi agli effetti legali.

**Art. 6.** — La presente convenzione si applicherà ai casi d'indennità pendenti, il cui pagamento non sia prescritto, per le vittime o per i loro eredi nella Cassa di giubilazione e di pensioni in Argentina o nell'ufficio corrispondente in Italia.

**Art. 7.** — La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche scambiate in Buenos Ayres nella brevità possibile ed entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà quello dello scambio delle ratifiche. Essa vigerà per un periodo di cinque anni e si considererà prorogata di anno in anno fino a quando non venga denunciata con l'anticipazione di un anno.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari vi hanno firmato in doppio esemplare nel testo italiano e spagnolo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Buenos Ayres, capitale Federale della Repubblica Argentina, addì ventisei del mese di marzo, dell'anno millenovecento-venti.

(L. S.) HONORIO PUEYRREDON,

(L. S.) V. COBIANCHI.

Visto, d'Ordine di Sua Maestà il Re

*Il ministro degli affari esteri* SCHANZER

**Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 976, che apporta modificazioni all'art. 2 del R. decreto 26 giugno 1921, n. 873, per la parte che riguarda lo stipendio del capo ragioniere del Commissariato generale dell'Emigrazione (*Gazzetta Ufficiale*, 25 luglio 1922, n. 174).**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Visto il R. decreto 26 giugno 1921, n. 873, che ha esteso i ruoli aperti al personale del Commissariato generale dell'Emigrazione.

Veduto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuta la necessità di determinare il trattamento economico del capo ragioniere del Commissariato generale dell'Emigrazione in conformità di quello stabilito dalla tabella n. 2 allegata al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari

esteri, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La tabella degli stipendi di cui all'art. 2 del R. decreto 26 giugno 1921, n. 873 sovra richiamato, nella parte relativa al capo ragioniere del Commissariato generale dell'Emigrazione, è rettificata come segue:

Stipendio iniziale L. 11.500

Aumento di L. 800 dopo 5 anni; L. 12.300 al compimento del 5° anno di grado;

Aumento di L. 700 dopo 5 anni; L. 13.000 al compimento del 10° anno di grado;

Ordiniamo che il presente decreto-munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI-TORRETTA

Visto, *il Guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

Regio decreto 18 giugno 1922, n. 1119, che applica al personale del Commissariato generale dell'Emigrazione in servizio all'estero, le disposizioni di cui al R. decreto-legge 22 gennaio 1922 n. 91. (*Gazzetta Ufficiale*, 19 agosto 1922, n. 195).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Visto l'art. 1 del testo unico della legge sull'emigrazione approvata con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, che regola la corresponsione del prezzo del cambio nel pagamento delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio all'estero;

Considerato che per i funzionari di ruolo del Commissariato generale dell'Emigrazione, destinati all'estero presso le Regie rappre-

sentanze diplomatiche e consolari, con incarico permanente, in qualità di consiglieri o addetti, o ispettori dell'emigrazione, vanno applicate le disposizioni del citato R. decreto-legge concernenti i funzionari di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — Agli effetti del R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91, che regola la corresponsione del prezzo del cambio nel pagamento delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio all'estero, per i funzionari di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione in servizio all'estero con incarico permanente a norma dell'art. 8 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, sono applicabili le norme stabilite dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 91.

**Art. 2.** — Gli assegni, indennità o diarie da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Commissariato generale della Emigrazione di cui al precedente articolo, saranno fissati in relazione alle diverse destinazioni con decreto del ministro degli affari esteri.

**Art. 3.** — Non è dovuto il prezzo del cambio in confronto dello stipendio mensile del Commissariato generale dell'Emigrazione inviato all'estero con incarichi di carattere temporaneo. Ad esso sarà soltanto corrisposto, in aumento degli ordinari assegni, l'indennità di missione da stabilirsi di volta in volta con decreto del ministro degli affari esteri, da registrarsi alla Corte dei conti.

**Art. 4.** — Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° febbraio 1922, e da tale data rimane abrogata ogni disposizione diversa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA-SCHANZER.

Visto, il *Guardaigilli*: LUIGI ROSSI.

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

### PERSONALE

del Commissariato generale dell'Emigrazione.

*Assegnazione degli stipendi al personale del Commissariato generale dell'Emigrazione in applicazione del R. Decreto 26 giugno 1921, n. 873 che provvede ad estendere i ruoli aperti al suddetto personale.*

DE MICHELIS S. E. Gr. C. GIUSEPPE, Commissario generale dell'Emigrazione, collocato nel posto speciale di cui art. 2 del precitato R. decreto 26 giugno 1921, n. 873, con l'annuo stipendio di L. 19.300. (D. M. 10 ottobre 1921).

#### A. — *Carriera tecnica ed amministrativa.*

ROSSI comm. EGISTO, Consigliere superiore dell'Emigrazione assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di L. 14.000 a decorrere dal 1° luglio 1921 (D. M. 10 ottobre 1921).

COLETTI comm. SILVIO  
 TOMIZZOLI comm. UMBERTO  
 DI PALMA CASTIGLIONE comm. GUGLIELMO  
 PERTILE comm. GIACOMO  
 RUSSO comm. GIOVANNI  
 VINCI civ. uff. ADOLFO  
 BUONANNO cav. uff. GIUSEPPE  
 PANCAZZI cav. uff. ALDO  
 ROSTAGNO cav. uff. DOMENICO  
 CALIMANI cav. uff. FELICE  
 ANSALONE cav. uff. MICHELE  
 BONARDELLI cav. uff. EUGENIO  
 LABRIOLA gr. uff. FRANZ ALBERTO  
 SACCHI cav. uff. GIOVANNI  
 MARZIANI cav. uff. LUIGI

Consiglieri dell'Emigrazione: assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 13.000, a decorrere dal 1° luglio 1921, (DD. MM. 10 ottobre-18 novembre 1921-31 gennaio 1922).

TASCO cav. uff. VINCENZO  
 DELL'ORO cav. uff. GIOVANNI  
 BENACCHIO Cav. Uff. ALFREDO  
 GERBASI cav. uff. FRANCESCO  
 PINTO comm. CARMINE  
 PELUSO cav. CATALDO  
 CITO FILOMARINO cav. MICHELE  
 VAIRO comm. GIUSEPPE  
 POGGI cav. uff. CESARE.

Consiglieri aggiunti dell'Emigrazione, assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 9.750, a decorrere dal 1° luglio 1921 e di L. 10.600, a decorrere dal 1° luglio 1922 (DD. MM. 10 ottobre-18 novembre 1921).

GUIDA cav. UGO  
GENCO comm. BERNARDO ATTILIO  
VAGNETTI dott. LEONIDA

Consiglieri aggiunti dell'Emigrazione, assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di L. 10.600 a decorrere dal 1° luglio 1921 (DD. MM. 18 novembre 1921-31 gennaio-24 febbraio 1922).

RABBY cav. EZIO  
CEPPELLINI cav. AUGUSTO  
GIORDANO cav. GIUSEPPE  
LAMPERTICO dott. GAETANO  
TOMMASINI cav. MARIO  
MARCHIONI dott. PIETRO

Segretari, assegnato lo stipendio di diritto di lire 4000 e quello di fatto di lire 5525, a decorrere dal 1° luglio 1921 (D. M. 10 ottobre 1921).

Al segretario OLIVERI dott. UMBERTO è assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 5600, a decorrere dal 1° luglio 1921. (D. M. 10 ottobre 1921).

RABBY cav. EZIO  
CEPPELLINI cav. AUGUSTO  
GIORDANO cav. GIUSEPPE  
LAMPERTICO dott. GAETANO  
OLIVERI dott. UMBERTO  
TOMMASINI cav. MARIO  
MARCHIONI dott. PIETRO  
GRANDINETTI dott. EUGENIO  
FAGO dott. CATALDO AMEDEO  
ABBATE dott. GIUSEPPE

Segretari, assegnato dal 1° luglio 1921 lo stipendio di diritto di lire 10.600, e di fatto di lire 8.050, ed a decorrere dal 1° luglio 1922 lo stipendio di diritto e di fatto di L. 10.600 (DD. MM. 31 gennaio 1922).

#### B. — *Carriera di Ragioneria.*

MARCONI comm. ALFREDO, capo ragioniere, assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 13.000 a decorrere dal 1° luglio 1921 (D. M. 16 febbraio 1922).

CIOTTI cav. uff. REMIGIO  
VISCHI cav. uff. TERESIO

RISOLDI cav. uff. GIUSEPPE ARTURO  
 MONTESI cav. GIUSEPPE

Ragionieri col titolo di capo sezione di ragioneria, assegnato dal 1° luglio 1921 lo stipendio di diritto e di fatto di lire 9.750, e dal 1° luglio 1922 lo stipendio di diritto e di fatto di lire 10.600 (DD. MM. 18 novembre 1921).

Al ragioniere col titolo di 1° ragioniere sig. FRANZONI cav. CESARE è concesso lo stipendio di diritto e di fatto di lire 7.200 dal 1° luglio 1921 (D. M. 10 ottobre 1921).

Ai ragionieri, col titolo di primi ragionieri sigg. FIORI cav. ROMEO e POGGI cav. FERRUCCIO è concesso dal 1° luglio 1921 lo stipendio di diritto di lire 6.400, e quello di fatto di lire 6.650 (DD. MM. 10 ottobre 1921).

Al ragioniere col titolo di primo ragioniere sig. FERRINO cav. TITO è concesso lo stipendio di diritto e di fatto di lire 6.400. dal 1° luglio 1921 (D. M. 10 ottobre 1921).

MOSCHETTINI rag. ARMANDO  
 PAZZAGLIA rag. GINO

Ragionieri, assegnato dal 1° luglio 1921 lo stipendio di diritto di lire 4.000, e quello di fatto di lire 5.525. (DD. MM. 10 ottobre 1921).

Al ragioniere D'AMATO ANTONIO è assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di L. 4.000. a decorrere dal 1° luglio 1921 (D. M. 10 ottobre 1921).

Gli stipendi dei ragionieri col titolo di primi ragionieri sigg. FRANZONI cav. CESARE, FIORI cav. ROMEO, POGGI cav. FERRUCCIO e FERRINO cav. TITO sono stabiliti in lire 10.600 di diritto e lire 8.900 di fatto dal 1° luglio 1921, e in lire 10.600. di diritto e di fatto dal 1° luglio 1922. Gli stipendi dei ragionieri sigg. MOSCHETTINI ARMANDO, PAZZAGLIA GINO, e D'AMATO ANTONIO sono stabiliti in lire 10.600 di diritto e lire 8050. da fatto dal 1° luglio 1921 ed in L. 10.600 di diritto e di fatto dal 1° luglio 1922 (D. M. 31 gennaio 1922).

#### C. — *Carriera d'Ordine.*

All'archivista, col titolo di archivista capo, ALBERINI cav. uff. LEO, è assegnato dal 1° luglio 1921, lo stipendio di diritto e di fatto di lire 8.000 (D. M. 10 ottobre 1921).

All'archivista, col titolo di archivista capo, GRAZIAPARIS comm. AUGUSTO, è assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 7.400, dal 1° luglio 1921 (D. M. 10 ottobre 1921).

All'archivista, col titolo di archivista capo MONTALBANO cav. uff. GIUSEPPE, è assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 7.400, dal 1° luglio 1921 (D. M. 11 marzo 1921).

COLLARI cav. ARTURO, archivista, assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 5.600 a decorrere dal 1° luglio 1921 (D. M. 10 ottobre 1921).

FERRERO cav. ANTONIO  
 REBECCA cav. DOMENICO  
 DE ROSA cav. GIUSEPPE  
 VITELLI cav. REFFAELE.

Archivisti, assegnato lo stipendio di diritto di lire 5000 e quello di fatto di lire 5525, a decorrere dal 1° luglio 1921 (D. D. MM. 10 ottobre 1921)

All'archivista FICARELLI ADAMO, è assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 5000, dal 1° luglio 1921 (D. M. 10 ottobre 1921).

All'archivista PARMEGGIANI cav. TANCREDI è concesso lo stipendio di diritto e di fatto di lire 5.600, a decorrere dal 1° luglio 1921 (D. M. 7 aprile 1922).

DE MARIA LEONIDA  
 GIRARDI cav. ADOLFO  
 SANCHEZ GIUSEPPE  
 LA SALANDRA OSCAR  
 CORSI cav. ARNALDO  
 LONGARINI ALBERTO  
 CHEYNET ANDREA  
 PATERNÒ CARLO  
 GUTTAROLO FRANCESCO  
 FERRETTI COSTANTINO  
 DE GREGORIO EUGENIO

Applicati, assegnato lo stipendio di diritto di lire 3000, e di fatto di lire 4375, a decorrere dal 1° luglio 1921. (D. M. 10 ottobre 1921).

ALTAVILLA ALFREDO, applicato, assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 3000 dal 1° luglio 1921, (D. M. 10 ottobre 1921).

IMBUCCI GIUSEPPE  
 SOLIERI GIORGIO  
 GIOIA PIETRO  
 COCUCIONI ARNALDO  
 VOLPI GALIANO  
 COLOCERO GIOVANNI  
 GRIMALDI BENEDETTO  
 MAIETTA PIETRO

Applicati, assegnato, a decorrere dal 1° luglio 1921, lo stipendio di diritto di lire 3000, e quello di fatto di lire 3150 (DD. MM. 10 ottobre 1922).

COLAIZZO CARLO, applicato, assegnato lo stipendio di lire 2000 di diritto, e quello di fatto di lire 4375, dal 1° luglio 1921 (D. M. 28 novembre 1921).

Agli applicati sigg. COLOMBATTI DARIO, FERRO DOMENICO, CORSI FERNANDO, è assegnato dal 1° luglio 1921, lo stipendio di diritto di lire 3000 e quello di fatto di lire 3150 (D. M. 11 marzo 1922).

All'applicato SISI DOMENICO, è assegnato, a far tempo dal 1° luglio 1921, lo stipendio di diritto di lire 3175, e quello di fatto di lire 4433,34 (D. M. 18 marzo 1922).

*Personale subalterno.*

A MENCHETTI ALESSIO, commesso, è assegnato lo stipendio di diritto e di fatto di lire 4.400, a decorrere dal 1° luglio 1921 (D. M. 10 ottobre 1921).

A PALAZZETTI ANGELO, usciere capo, è assegnato dal 1° luglio 1921, lo stipendio di diritto e di fatto di lire 4.100 (D. M. 10 ottobre 1921).

EMIDI Antonio  
VANNELLI Pietro  
POLLASTRI Gaetano  
FASOLI Francesco.

Uscieri capi, assegnato lo stipendio di diritto di lire 3.500 e quello di fatto di lire 3.540 a decorrere dal 1° luglio 1921 (DD. MM. 10 ottobre 1921).



# BIBLIOGRAFIA

## COLONIE ED EMIGRAZIONE

CARDINAL GOODWIN. *The Trans-Mississippi West, 1803-1853*, Appleton and Company, 1922.

Questo volume tratta, con ricchezza di notizie, di un mezzo secolo di espansione americana.

ANNIE E. S. BEARD. *Our foreign-born citizens*, Thomas Y. Crowell, 1922.

Tratta del contributo di cittadini americani nati all'estero allo sviluppo della civiltà americana.

CARTER GODWIN WOODSON. *The Negro in our history*. Washington, The associated Publishers Inc. 1922.

Viene descritta l'azione dei negri a contatto con la razza bianca. Al movimento antischiavista nelle sue varie fasi ed al posto che i negri hanno occupato nella politica, è dedicata una buona parte del volume.

GOVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGERIE. *Direction de l'agriculture, du Commerce ed de la colonisation. Les ouvrières et les institutions sociales en Algérie*. Impr. orient. Fontana Alger, 1922.

Questo breve studio descrittivo passa in rapida rassegna le leggi operaie e le istituzioni sociali esistenti in Algeria nel 1922. L'applicazione all'Algeria delle leggi francesi relative alla protezione del lavoro ed al miglioramento della condizione dei lavoratori, costituisce, allo stato attuale dell'industria e della mano d'opera algerina, un problema assai delicato tenuto conto che a fianco dell'elemento francese di origine esiste un gruppo compatto di indigeni inadatti a comprendere la vera portata delle questioni sociali.

S. B. PHILBY, *The heart of Arabia : a record of travel and exploration*, London, Constable, 1922.

FORLANI R. *Quel che si dovrà fare nella Libia*, Torino, Lattes, 1922.

## LAVORO

BONNETT CLARENCE E. *Employer's Associations in the United States*, New York, Macmillan, 1922.

Se esistono numerose opere sui sindacati, nessuna riguarda in modo speciale le associazioni patronali degli Stati Uniti o di altri paesi di lingua inglese. Questo volume comprende un capitolo preliminare sui conflitti industriali, tre capitoli consacrati ciascuno ad una organizzazione caratteristica ed un capitolo conclusivo. Le organizzazioni studiate riguardano l'industria del ferro e dell'acciaio, l'industria edilizia, l'industria del libro.

GEORGES G. ASSAN. *La question du contrôle ouvrier en Italie*, Paris, 1922.

Tratta della grande lotta fra imprenditori ed operai nell'industria metallurgica italiana dopo la grande guerra.

UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO. *I primi risultati legislativi dell'organizzazione permanente del lavoro*, Bemporad, Firenze, 1922.

Sono raccolte in questo opuscolo, allo scopo di darvi maggiore diffusione, le informazioni riguardanti i primi risultati legislativi dell'organizzazione internazionale permanente del lavoro; un quadro, cioè, delle misure finora prese nel mondo in esecuzione dei disegni di convenzione e delle raccomandazioni adottate dalle Conferenze internazionali del lavoro di Washington (1919), di Genova (1920), di Ginevra (1921).

Il movimento rilevato giunge fino al giugno 1922. Alcuni dati numerici mostrano l'estensione: 39 ratifiche sono state registrate fino al 30 giugno dal segretario generale della Società delle Nazioni, 11 Stati hanno aderito dopo la Conferenza di Washington alla convenzione di Berna relativa al fosforo bianco, 84 leggi ed altri provvedimenti tendenti alla ratifica delle convenzioni a o metterle in esecuzione sono state adottate; 117 progetti di legge od altri provvedimenti sono stati adottati, presentati, elaborati o sono in preparazione.

WILLIAMS L. HUGGINS. *Labor and democracy*, Macmillan, 1922.

CESARE BIONDI. *Il sistema Taylor dal punto di vista della fisiopatologia del lavoro*. « I problemi del lavoro » R. Bemporad, Firenze, 1922.

Sono interessanti di questo volume le osservazioni biologiche sui danni che il Taylorismo potrebbe apportare all'organismo dell'operaio. Il motore umano dice l'A. si differenzia soprattutto dal motore inanimato pel coefficiente psichico. E noi italiani abbiamo sempre una certa personalità o carattere individuale, di cui sappiamo giovarci ed a cui rinunziamo a malincuore. Questa rinuncia è anche essa una fatica. E può spesso non esser utile. Ad ogni modo non è male, per la collaborazione mondiale che ogni stirpe conservi la propria individualità. D'altra parte il sistema Taylor non è ancora all'altezza di una organizzazione scientifica: si trova tuttora nel campo dell'empirismo. L'A. consiglia di prendere dal Taylorismo la parte che riguarda la Organizzazione delle fabbriche: per il resto, e specialmente per il Taylorismo degli operai, consiglia di attendere ancora.

## GEOGRAFIA ECONOMICA

EISENMANN LOUIS. *Les États contemporains. La Tchecoslovaquie*, Paris, 1921, Rieder.

Fra gli Stati i quali sono succeduti alla caduta monarchia austriaca, la Cecovacchia è il meno conosciuto. L'A. tratta ampiamente delle forze spirituali e materiali di cui dispone e che danno affidamenti di una notevole efficienza politica di tale Stato nel nuovo assetto di Europa.

JOLICLERC ÉUGENE. *L'Espagne vivante*, Paris, P. Roger, 1921.

È un libro di impressioni e di riflessioni sulle condizioni attuali della Spagna la quale ha in questi ultimi tempi subito profonde e radicali trasformazioni, che sono l'espressione di un promettente risveglio di pensiero e di azione.

LECARPENTIER G. *Pays Scandinaves et Finlande*, Paris, P. Roger 1921.

Vi si trovano esposte le condizioni generali della vita economico-morale dei quattro Stati componenti la Fiumo-Scandinavia, che meritano, per sviluppo politico ed economico, la qualifica di paesi moderni.

LHÉRITIER MICHEL. *Les-Etats contemporains, La Grèce*. Paris, P. Rieder, 1921.

L'A. ha, in questo libro, potuto raccogliere sul posto gli elementi del suo studio, il quale riesce assai utile per la conoscenza delle condizioni geografiche, economiche, demografiche e culturali della Grecia odierna.

MOUSSET ALBERT, *Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes*, Paris, Ed. Bossard. 1921.

Ha un carattere prevalentemente politico, ed è di utile consultazione per quanto riguarda la storia odierna del nuovo Stato, la sua costituzione ed il suo finanziamento interno e le sue aspirazioni.

NALKOWSKI WENCESLAS. *La Pologne, entité géographique*. Traduit du polonais par I. Warynski. Varsavie, 1921. Soc. de publ. intern, 1921.

L'A. ricerca quali siano le caratteristiche che costituiscono l'individualità della Polonia e ne formano una regione geografica e quale sia stata l'influenza di questi fattori sui suoi destini storici.

BOUCHIÉ DE BELLE EDMOND. *La Macédoine et les Macédoniens*. Préface de Jacques Bainville, Paris, Colin, 1922.

BOUCART JACQUES, *L'Albanie et les Albanais*, Paris, Bossard, 1921.

Questo volume è diviso in tre parti. La prima, che si occupa della geografia e della etnografia, è suddivisa in capitoli dedicati rispettivamente ai limiti ed all'unità della Albania. La seconda è uno schizzo storico della formazione della Nazione albanese e l'ultima parte tratta del presente e dell'avvenire dell'Albania ed in special modo dell'organizzazione interne e delle risorse economiche.

DEL VILLAR EMILIO. *El valor geografico de España. Ensayo de ecética. Estudio comparativo de las condiciones naturales del país para el desarrollo de la vida humana y la civilisation*, Madrid. Succ. de Rivadeneyra, 1921.

DUNAN MARIEL. *Les États contemporains. L'Autriche*, Paris, F. Rieder, 1921.

Si propone di dare un'idea abbastanza chiara e ordinata del nuovo Stato sopravvissuto alla rovina della monarchia asburgica. Dei cinque capitoli di cui si compone il libro, il primo è dedicato alla storia dalle origini ad oggi; il secondo, alla geografia fisica politica; il terzo alle istituzioni politiche, amministrative, militari, religiose e culturali; il quarto alle condizioni economiche, e l'ultimo tratta delle lettere, scienze ed arti.

DAINELLI GIOTTO. *La Regione balcanica*, Soc. ed. «La Voce» Firenze, 1921.

Questo libro doveva formare il capitolo introduttivo di un vasto e profondo volume sulle condizioni fisiche e antropiche degli Stati oggi costituenti la regione Balcanica. Tuttavia esso da solo basta a darci un completo quadro d'insieme di tutta la regione. Il volume

rispecchia infatti la vera situazione geografica ed etnica della regione balcanica. Poichè in Italia ed anche fuori la conoscenza dei Balcani è avvenuta attraverso libri, opuscoli, articoli non sempre cosenziosi, così questo libro s'impone per sicurezza di fonti e sincerità di trattazione.

JAROSLAV ČISAR AND F. POKORNY. *The Czecho-Slovak Republic*, London, Fisher Unwin, 1922.

Questo lavoro dà importanti notizie sulla formazione storica del nuovo Stato, sulle sue risorse, sulla sua struttura etnica e politica, sulle condizioni economiche e finanziarie.

TONIOLO A. *Il Tirolo unità geografica? Studio di geografia politica*, Firenze, 1921 « La Voce ».

JAJA GOFFREDO, *Note di geografia politica sull'Europa orientale e di sud-est* Roma « La Rivista Marittima » 1922.

DE MARTONNE E. *Des régions géographiques de la France*, Paris, Flammarion, 1921.

## ECONOMIA

CORBINO EPICARMO. *Il protezionismo marittimo in Italia*. Spezia, 1922.

Vi si trova raccolto un enorme materiale storico, critico, statistico riguardante lo sviluppo del protezionismo marittimo in Italia dalla costituzione del Regno ai giorni nostri. Il primo capitolo riguarda le industrie marittime fino al 1885, il secondo va dal 1886 al 1895 il terzo tratta delle origini e dello sviluppo della legge del 1896, il quarto tratta delle costruzioni navali e della marina mercantile dal 1896 al 1914; il quinto è dedicato ai servizi sovvenzionati e il sesto si occupa della legislazione di guerra e del dopo guerra.

L. MARCH. I. MORET, CH. GIDE ecc. *Problèmes actuels de l'économie*, Paris, Colin, 1922.

È una minuta descrizione del meccanismo economico attuale: formazione dei prezzi, funzionamento dei sindacati industriali, dei mercati del lavoro, risparmio, crisi economiche, ordinamento monetario ed il tutto preceduto dalla esposizione dei metodi di osservazione e di ricerca.

## COMMERCIO

MAURETTE FERNAND. *Les grands marchés des matières premières*. Paris, Collection A. Colin, 1922.

Lo scopo di questo libro è di studiare i mercati, e cioè certi luoghi privilegiati dove le materie prime si concentrano fra i luoghi di produzione ed i luoghi di trasformazione. Le materie prime studiate sono: il carbon fossile, il grano, la lana, il cotone, la seta, il caoutchouc, il ferro, il petrolio. Una breve bibliografia completa ciascun capitolo destinato ad ogni argomento.

## LEGISLAZIONE

ALDEMIRO CAMPODONICO, *La Russia dei Soviets (Saggio di Legislazione comunista)*. Vallecchi, Firenze.

In questo libro l'A. offre le linee essenziali della legislazione sovietista. Si comincia dalle leggi fondamentali, per passare poi alle leggi sulla nazionalizzazione delle industrie, sul lavoro, sul controllo operaio, sui salari. Si riproducono le leggi finanziarie, le disposizioni in materia di commercio, di approvvigionamento, di assistenza, di assicurazioni sociali, di giustizia. Si chiude con le disposizioni relative all'esercizio ed al servizio militare. Scopo dell'A. è di provare quanto poco di originale vi sia in tutte le disposizioni sovietiste e quanto invece di capriccioso di privilegio, e di arbitrio. Sfogatosi l'accumulato bisogno di vendetta nell'orgia della vittoria per parte dei governanti e delle folle contro i gaudenti di ieri e quelli che avevano una fortuna economica, ristretta ogni giorno più la possibilità di nuovi saccheggi e di nuove confische, il popolo russo appare spossato dalla enorme fatica, smarrito nella indicibile rovina, in cerca di un ordine e di una pace che gli consenta di riprendere il cammino paziente per ricostruire tutta la sua fortuna dispersa.

ADOLPHE DELEMER, *Le Bilan de l'étatisme*, Paris, Payot, 1922.

In questo libro l'A. svolge ampiamente e con chiarezza il bilancio della statizzazione. Senza ricercare le origini intellettuali di questa concezione dello Stato egli ne segue la realizzazione progressiva e recente nelle leggi francesi durante il periodo della guerra e nei primi anni della pace. Quale è stato il costo di una tale politica? Le passività sono enormi e preoccupanti e il D. non si limita a rilevarne l'entità, ma ricerca le cause particolari e generali, economiche e politiche, finanziarie e psicologiche. Mostra come sia evidente l'inferiorità della produzione quando è sottratta all'influenza delle forze capitaliste. Non vi è attività feconda dove è costrizione.

Il fallimento del socialismo di Stato pone il problema della riorganizzazione dello Stato ed a tale esame è dedicata una parte notevole dell'importante studio.

M. BAUMONT et M. BERTHELOT, *L'Allemagne. Lendemain de guerre et de révolution*, Paris, Colin, 1922.

Senza pessimismo e senza preconcetti, ma con spirito critico gli Autori espongono le caratteristiche del nuovo regime, le riforme nella vita politica, economica e sociale, non mancando di mettere in evidenza le inutili complicazioni e le contraddizioni.

## VARIE

GOBLOT E. *Le système des sciences*, Paris, Colin, 1922.

La natura della scienza, le sue divisioni, i limiti rispettivi, l'ordine e le ragioni della loro dipendenza logica, ed infine i limiti generali del conoscibile sono studiati in questa opera attraverso l'esame delle scienze stesse, i risultati acquisiti e l'orientazione delle loro ricerche. L'A. mostra che il reale non è oggetto della scienza, ma dell'esperienza: l'oggetto della scienza è invece l'interpretazione del reale e cioè l'*intelligibile*. Quest'opera non interessa solo i sapienti ed i filosofi, ma tutti coloro che si occupano della natura e delle possibilità della scienza umana.

**TURCHI NICOLA.** *Storia della religione*, 2ª ed. Torino, Bocca, 1922.

Premessa una breve introduzione sui concetti di religione e di storia delle religioni e dopo cenni storici intorno alle origini ed allo sviluppo di quest'ultima disciplina, alle varie tendenze o scuole in cui essa si divide, la trattazione della vasta materia è ripartita come segue: I. — La religione dei popoli non inciviliti. II. — Le religioni della preistoria. III. — Le religioni dell'America Centrale. IV. — Le religioni dell'estremo Oriente. V. — La religione dell'Egitto. VI. — La religione di Babilonia ed Assiria. VII. — Le religioni della Siria. VIII. — L'Islamismo. — IX. — Le religioni delle Indie. X. — La religione dei Persiani. XI. — La religione dei Greci. XII. — Le religioni misteriosofiche. XIII. — La religione dei Romani. XIV. — La religione dei Celti, Romani e Slavi.

Una scelta bibliografia collocata alla fine di ogni capitolo; serve di controllo a quanto è esposto nel capitolo stesso.

**BOWMAN ISAIAH.** *The New World*. Londres, George G. Harrap, 1922.

In questo libro l'A. studia le modificazioni apportate dalla guerra alla geografia delle Nazioni. Passando in rassegna i vari paesi egli rintraccia l'evoluzione storica delle loro frontiere ed espone la situazione attuale di ciascuno di essi.

**A. MACAIGNE.** *Précis d'hygiène*, Lib. Baillièrè Paris, 1922.

Il presente manuale fa parte della «Bibliothèque du doctorat en médecine». È divisa in tre parti, di cui la terza è dedicata all'igiene sociale ed è la più interessante.